

Proposta degli Affari Generali e Legali N° 1096 del 11/10/2016.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

n° 1038 del 13 OTT. 2016

OGGETTO: Pagamento Spese di Giustizia – Ricorso R.G.N. 463/2013 definito con Sentenza T.A.R. n. 687/2013 depositata in data 08/11/2013.

Premesso che a seguito del Ricorso presentato in data 26/04/2013 dal Signor . rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Mameli, con cui veniva chiesta l'illegittimità del diniego all'istanza di accesso alla cartella personale del ricorrente, nonché ogni eventuale atto eccedente e successivo ad esse collegato, ordinando per l'effetto all'amministrazione resistente di esibire i documenti indicati in narrativa, il T.A.R. Sardegna di Cagliari con sentenza n. 687/2013 (che si allega) ha dichiarato l'illegittimità del diniego dell'istanza di accesso;

Visto che la suddetta sentenza è divenuta definitiva sul Ricorso R.G.N. 463/2013 e che la stessa dispone la condanna per l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei del pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, liquidandole forfettariamente in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge;

Visto il Decreto del Presidente del T.A.R. Sardegna Protocollo n. 222 del 2/01/2014 dal quale risultano liquidati gli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura di Euro 1.346,69;

Vista la nota Prot. N. 0001637 del 20/09/2016 del T.a.r. Sardegna con cui viene richiesto entro 30 giorni oltre al pagamento di Euro 1.346,69, sopra descritti, il versamento con f23 della somma di Euro 300,00 per il Contributo Unificato ;

Ritenuto quindi doveroso procedere alla liquidazione delle somme indicate;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa


Di Liquidare a favore dello Stato la somma totale di Euro 1.646,69 di cui Euro 300,00 a titolo di contributo unificato da liquidare con Modello F23 ed Euro 1.346,69 per le spese legali attraverso bonifico alla Banca d'Italia;

Di Fare Fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al Bilancio 2016 – Altre Sopravvenienze Passive Piano dei Conti codice A802020701.

l'Estensore
Dott.ssa Loredana Piras



Il Direttore del Servizio AA. G.G e Legali
Dr. Antonio Mario Loi



Proposta N° 1096 del 11/10/2016.

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

N° 1038 del 13 OTT. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

13 OTT. 2016



A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 22162 del 13 OTT. 2016

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio



**Tribunale Amministrativo Regionale
Per la Sardegna**

ASL N. 4 - LANUSEI
10 OTT 2016
Protocollo n° 21942

Cagliari, 10.10.2016



*Alla ASL n. 4 di Lanusei
protocollo@pec.asllanusei.it*

OGGETTO: Chiarimenti invito al pagamento per recupero spese di giustizia - ric. 463/2013 definito con sentenza n. 687/2013.

In riscontro alla nota prot. 21754 del 07/10/2016 del Servizio Affari Generali e Legali di codesta Asl, si fa presente che il versamento delle spese di giustizia richiesto con invito al pagamento prot. n. 1637 del 20/09/2016 pari ad € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69), può essere disposto anche con bonifico bancario sul conto corrente n. 00022331 acceso presso la Banca di Italia - codice IBAN: IT26K0100003245350200022331.

Si ricorda che anche in questo caso nella causale di versamento dovranno essere indicati gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Luisa Pisano

Lanusei 07/10/2016

ASL4
Prot. 2016/21754 del 07/10/2016 ore 11,51
Mitt.: Affari Generali e LegaliDest.: TAR SARDEGNA CAGLIARI
Class.: 1.2. Fasc.: 80 del 2016

Spett.le Tar Sardegna – Cagliari

tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it

e p.c.

Spett.le Dr.ssa Enna Licheri

Responsabile Ufficio Recupero Spese

e.licheri@giustizia-amministrativa.it

**Oggetto: Invito al pagamento per recupero spese di Giustizia – Ricorso R:G:N: 463/2013
definito con Sentenza n. 687/2013 depositata il 08/11/2013.**

Con la presente, in seguito alla Vostra richiesta di pagamento, si fa presente che Codesta Azienda essendo un Ente Pubblico non può effettuare il pagamento richiesto sul conto corrente postale n. 37142015 – Codice IBAN IT97L0760103200000037142015 intestato a Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e T.A.R., può infatti, effettuare pagamenti solo attraverso un girofondo alla Banca d'Italia.


Per tali motivi restiamo in attesa di una Vostra risposta per effettuare il prima possibile detto pagamento.

Distinti saluti



Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





cds 000095966700



Amministrativo Regionale della Sardegna

ASL N. 4 - LANUSEI

26 SET 2016

Protocollo n° 20066

Alla Asl di Lanusei
protocollo@pec.asllanusei.it

OGGETTO: Invito al pagamento per recupero Spese di Giustizia - Ricorso R.G.N. 463/2013 definito con Sentenza n. 687/2013 depositata il 08.11.2013.

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 in materia di Spese di Giustizia;

Vista l'allegata sentenza n° 687/2013 divenuta definitiva, pronunciata sul Ricorso R.G.N. 463/2013 che dispone la condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia Amministrativa) liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge;

Visto il Decreto del Presidente del T.A.R. Sardegna prot. n. 222 del 28.01.2014 dal quale risultano liquidati gli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura di € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69);

Considerato che il contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6 bis T.U. n°115/2002, per il ricorso in riferimento è pari ad € 300,00 (trecento/00) e che trattasi di spesa prenotata a debito;

Consultati gli atti d'Ufficio ed in particolare il Registro delle spese prenotate a debito, il Registro spese anticipate dall'Erario e il foglio notizie del ricorso in oggetto:

QUANTIFICA

Gli importi dovuti per le spese del processo come segue:

- 1) € 300,00 (trecento/00) per contributo unificato;
- 2) € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69) per onorario e ritenuta d'acconto del difensore nonché gli accessori di legge.

Tutto ciò premesso

INVITA

codesta Asl di Lanusei

al pagamento dell'importo dovuto nella misura complessiva di € 1.646,69 (milleseicentoquarantasei/69).

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) per il contributo unificato pari ad € 300,00 (trecento/00) di cui al punto 1) con Modello F23 indicando i seguenti codici: Codice Ente 9T9 Sub codice 15, Contributo Unificato 750T;
- b) per le spese pari ad € 1.346,69 di cui al punto 2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 37142015 - codice IBAN IT97L0760103200000037142015 intestato a: Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e T.A.R., indicando nella causale di versamento gli estremi identificativi della sentenza T.A.R. Sardegna n° 687/2013 ed il codice fiscale del versante.

Gli importi dovuti devono essere pagati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente avviso, con obbligo di depositare le ricevute di versamento presso questa Segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.

Il funzionario responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emma Licheri - Ufficio Recupero Spese di Giustizia (mail: e.licheri@giustizia-amministrativa.it; tel. 070/67975206).

Cagliari, 20.09.2016

Il Segretario Generale del T.A.R. Sardegna

Dott.ssa Anna Luisa Pisano

Via Sassari, n. 17 - 09124 Cagliari

Indirizzo posta certificata: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2013, proposto da:

.....
....., rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppina Mameli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Mameli in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II N. 172;

contro

Asl 104 - Lanusei, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Tack, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Tack in Cagliari, via
S. Sonnino 77;

per la dichiarazione

dell'illegittimità del diniego all'istanza di accesso presentata dal
ricorrente in data 26 aprile 2023 e, per l'effetto, ordinare
all'Amministrazione di esibire i documenti di cui in narrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 104 - Lanusei;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che successivamente alla proposizione del ricorso l'Amministrazione ha rilasciato la documentazione richiesta dal ricorrente;

che ciò comporta la cessazione della materia del contendere;

che non resta, pertanto, al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, ma possono essere contenute nella misura indicata in dispositivo, tenuto del rilascio, subito dopo la proposizione del ricorso, dei documenti richiesti;

che avendo il ricorrente beneficiato dell'ammissione al gratuito patrocinio va disposto il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato (amministrazione della Giustizia Amministrativa) ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 12/6/2009 n. 3776).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia

Amministrativa), liquidandole forfettariamente in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



**Tribunale Amministrativo Regionale
Per la Sardegna**

ASL N. 4 - LANUSEI
10 OTT 2016
Protocollo n° 21942

Cagliari, 10.10.2016



Alla ASL n. 4 di Lanusei
protocollo@pec.asllanusei.it

OGGETTO: Chiarimenti invito al pagamento per recupero spese di giustizia - ric. 463/2013 definito con sentenza n. 687/2013.

In riscontro alla nota prot. 21754 del 07/10/2016 del Servizio Affari Generali e Legali di codesta Asl, si fa presente che il versamento delle spese di giustizia richiesto con invito al pagamento prot. n. 1637 del 20/09/2016 pari ad € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69), può essere disposto anche con bonifico bancario sul conto corrente n. 00022331 acceso presso la Banca di Italia - codice IBAN: IT26K0100003245350200022331.

Si ricorda che anche in questo caso nella causale di versamento dovranno essere indicati gli estremi identificativi della sentenza per cui si è proceduto al recupero e il codice fiscale del versante.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Luisa Pisano

Lanusei 07/10/2016

ASL4
Prot. 2016/21754 del 07/10/2016 ore 11,51
Mitt.: Affari Generali e Legali
Dest.: TAR SARDEGNA CAGLIARI
Class.: 1.2. Fasc.: 80 del 2016



Spett.le Tar Sardegna – Cagliari

tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it

e p.c.

Spett.le Dr.ssa Enna Licheri

Responsabile Ufficio Recupero Spese

e.licheri@giustizia-amministrativa.it

**Oggetto: Invito al pagamento per recupero spese di Giustizia – Ricorso R:G:N: 463/2013
definito con Sentenza n. 687/2013 depositata il 08/11/2013.**

Con la presente, in seguito alla Vostra richiesta di pagamento, si fa presente che Codesta Azienda essendo un Ente Pubblico non può effettuare il pagamento richiesto sul conto corrente postale n. 37142015 – Codice IBAN IT97L0760103200000037142015 intestato a Tesoreria Centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e T.A.R., può infatti, effettuare pagamenti solo attraverso un girofondo alla Banca d'Italia.


Per tali motivi restiamo in attesa di una Vostra risposta per effettuare il prima possibile detto pagamento.

Distinti saluti



Il Direttore Servizio AA.GG. e Legali

Dr. Antonio Mario Loi





cds 000095966700



Amministrativo Regionale della Sardegna

ASL N. 4 - LANUSEI

26 SET 2016

Protocollo n° 20066

Alla Asl di Lanusei
protocollo@pec.asilanusci.it

OGGETTO: Invito al pagamento per recupero Spese di Giustizia - Ricorso R.G.N. 463/2013 definito con Sentenza n. 687/2013 depositata il 08.11.2013.

Visto il D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 in materia di Spese di Giustizia;

Vista l'allegata sentenza n° 687/2013 divenuta definitiva, pronunciata sul Ricorso R.G.N. 463/2013 che dispone la condanna dell'intimata Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia Amministrativa) liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge;

Visto il Decreto del Presidente del T.A.R. Sardegna prot. n. 222 del 28.01.2014 dal quale risultano liquidati gli onorari spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura di € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69);

Considerato che il contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6 bis T.U. n°115/2002, per il ricorso in riferimento è pari ad € 300,00 (trecento/00) e che trattasi di spesa prenotata a debito;

Consultati gli atti d'Ufficio ed in particolare il Registro delle spese prenotate a debito, il Registro spese anticipate dall'Erario e il foglio notizie del ricorso in oggetto:

QUANTIFICA

Gli importi dovuti per le spese del processo come segue:

- 1) € 300,00 (trecento/00) per contributo unificato;
- 2) € 1.346,69 (milletrecentoquarantasei/69) per onorario e ritenuta d'acconto del difensore nonché gli accessori di legge.

Tutto ciò premesso

INVITA

codesta Asl di Lanusei

al pagamento dell'importo dovuto nella misura complessiva di € 1.646,69 (milleseicentoquarantasei/69).

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) per il contributo unificato pari ad € 300,00 (trecento/00) di cui al punto 1) con Modello F23 indicando i seguenti codici: Codice Ente 9T9 Sub codice 15, Contributo Unificato 750T;
- b) per le spese pari ad € 1.346,69 di cui al punto 2) mediante versamento sul conto corrente postale n. 37142015 - codice IBAN IT97L0760103200000037142015 intestato a: Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e T.A.R., indicando nella causale di versamento gli estremi identificativi della sentenza T.A.R. Sardegna n° 687/2013 ed il codice fiscale del versante.

Gli importi dovuti devono essere pagati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del presente avviso, con obbligo di depositare le ricevute di versamento presso questa Segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.

Il funzionario responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emma Licheri - Ufficio Recupero Spese di Giustizia (mail: e.licheri@giustizia-amministrativa.it; tel. 070/67975206).


Cagliari, 20.09.2016

Il Segretario Generale del T.A.R. Sardegna

Dott.ssa Anna Luisa Pisano

Via Sassari, n. 17 - 09124 Cagliari

Indirizzo posta certificata: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2013, proposto da:
Sergio Giuseppe Giovanni Pili, rappresentato e difeso dall'avv.
Giuseppina Mameli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Giuseppina Mameli in Cagliari, corso Vittorio Emanuele II N. 172;

contro

Asl 104 - Lanusei, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Tack, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Tack in Cagliari, via
S. Sonnino 77;

per la dichiarazione

dell'illegittimità del diniego all'istanza di accesso presentata dal
ricorrente in data 26 aprile 2023 e, per l'effetto, ordinare
all'Amministrazione di esibire i documenti di cui in narrativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 104 - Lanusei;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che successivamente alla proposizione del ricorso l'Amministrazione ha rilasciato la documentazione richiesta dal ricorrente;

che ciò comporta la cessazione della materia del contendere;

che non resta, pertanto, al Collegio che dare atto della cessazione della materia del contendere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza, ma possono essere contenute nella misura indicata in dispositivo, tenuto del rilascio, subito dopo la proposizione del ricorso, dei documenti richiesti;

che avendo il ricorrente beneficiato dell'ammissione al gratuito patrocinio va disposto il pagamento delle suddette spese a favore dello Stato (amministrazione della Giustizia Amministrativa) ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 12/6/2009 n. 3776).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (Amministrazione della Giustizia

Amministrativa), liquidandole forfettariamente in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)